

STUDIO LEGALE VONA

AVV. GIUSEPPE VONA
AVV. STEFANO ARTERO
AVV. DANIELA SCATENA

00196 ROMA - VIA GUGLIELMO CALDERINI, 68
TEL. 063.232.481 - TELEFAX 063.232.487
E - m a i l : v o n a l e x @ t i s c a l i . i t

Roma, 28 febbraio 2012

Spettabile
AUTORITÀ D'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO
CENTRALE
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA
c.a. Dr. Ing. ALESSANDRO PIOTTI
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma

Oggetto: Parere sulla convenzione tra A.ATO 3 Rieti e A.ATO 2 Roma sulla gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore

In riferimento alla pregiata Vostra del 7 febbraio 2012 con la quale mi avete affidato l'incarico di formulare un parere in ordine alla convenzione tra A.ATO 3 Rieti e A.ATO 2 Roma sulla gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, dopo aver studiato la documentazione inviata e la normativa di riferimento Vi espongo qui di seguito il mio parere motivato e le risposte ai quesiti proposti.

Preliminarmente riassumo quelle che sono le questioni in campo ed il contesto in cui si inseriscono.

Oggetto del parere sono due questioni evidenziate dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'A.ATO 2 Lazio Centrale – Roma al punto 4 let. C dell'Ordine del Giorno della Conferenza dei Sindaci del 5 luglio 2010.



In particolare la Segreteria Tecnica Operativa, al fine di evitare possibili impugnazioni o contestazioni sulla stipula della convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore tra l'A.ATO 3 Rieti e l'A.ATO 2 Roma, ha ritenuto opportuno verificare: *a)* la possibilità di sottoscrivere una convenzione modificata anche marginalmente, rispetto a quella approvata dalla Giunta Regionale; *b)* la legittimità dell'articolo 9 *bis* che prevede che solo il 45% del canone debba utilizzato dall'A.ATO3 per investimenti del S.I.I. o per moderare la tariffa nel proprio ambito.

L'articolo 7 della legge regionale del Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996 intitolato *“Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali”* dispone l'adozione di convenzioni obbligatorie per la gestione delle interferenze intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali, in modo particolare riferendosi a quella connessa al sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore del cui **schema acquedottistico deve essere assicurata l'unitarietà gestionale**.

Queste interferenze sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, **gli schemi delle convenzioni obbligatorie** che devono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito stesse.

La Giunta della Regione Lazio, a norma dell'art. 7 della Legge Regionale del 22 gennaio 1996 n. 6, con delibera n. 936 del 21 dicembre 2006 ha adottato uno schema di convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.

Per quel che interessa questo parere si ricorda che la Giunta regionale:

- all'articolo 7 dello schema di convenzione ha fissato i principi in base ai quali regolare tra le Autorità d'Ambito i rapporti relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.

- le A.ATO, all'articolo 11, hanno preso atto che **lo schema obbligatorio della convenzione è stato dettato dalla Regione Lazio** la quale, tra l'altro:
 - a) promuove le azioni di carattere regionale ed interregionale per la salvaguardia delle risorse idriche del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - b) **delibera, sentita la Consulta Regionale per le risorse idriche, modifiche degli elementi obbligatori della presente Convenzione** anche su richiesta delle parti;
 - c) dirime le controversie tra le Autorità d'Ambito in merito alle modalità di regolazione degli aspetti tecnici o economici comunque nascenti dalla interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.

L'8 febbraio 2008 i Presidenti della Provincia di Roma e di Rieti e l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma hanno firmato lo schema di convenzione di cui alla Delibera G.R. 936/06 apportando, però, alcune modifiche.

In particolare hanno modificato:

- Il punto 4 dell'art. 8, *“Obblighi delle parti” “4. supportare le attività necessarie alla formalizzazione della concessione di derivazione idrica Peschiera-Capore al Comune di Roma”* è stato così sostituito: *“4. supportare le attività necessarie al ritiro da parte della Provincia di Rieti del ricorso pendente avverso il rinnovo della concessione di derivazione Acea”*;
- Il secondo punto dell'elenco dell'art. 12, *“Efficacia e durata della convenzione” “- rinnovo trentennale al Comune di Roma delle concessioni di derivazione delle sorgenti Peschiera e Le Capore”*, è stato

così sostituito: “- ritiro da parte della Provincia di Rieti e da parte di A.ATO3 del ricorso pendente avverso il rinnovo della concessione di derivazione ad Acea”.

Questo secondo punto nel testo originario, adottato dalla Giunta regionale, condizionava l'efficacia della convenzione tra A.ATO 3 Rieti e A.ATO 2 Roma:

- a) all'approvazione della stessa da parte delle conferenze dei Sindaci e dei Presidenti;
- b) **al rinnovo trentennale a favore del Comune di Roma della concessione di derivazione dalle sorgenti Peschiera – Le Capore.**

Invece, la modifica concordata tra i Presidenti delle Province di Roma e di Rieti e dall'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma ha condizionato l'efficacia della convenzione alla rinuncia da parte della Provincia di Rieti, anche quale ente responsabile del coordinamento dell'A.ATO 3 Rieti, ad un ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La Provincia di Rieti, infatti, aveva impugnato la nota del 14 aprile 2003 con la quale il direttore del dipartimento del territorio della Regione Lazio comunicava che:

- a) sarebbe stata concessa al Comune di Roma la derivazione per uso umano delle acque delle sorgenti del Peschiera – Le Capore;
- b) le concessioni delle derivazioni delle stesse acque, per uso potabile e di produzione di energia elettrica, in precedenza rilasciate all'ACEA, erano state rinnovate, nonostante l'opposizione della Provincia di Rieti stessa fondata sul rilievo che vi era un deficit di risorse idriche necessarie per soddisfare i bisogni del proprio territorio;
- c) la domanda di concessione della provincia di Rieti non era stata ammessa ad istruttoria in quanto incompatibile con la concessione già rilasciata al Comune di Roma.

Questo ricorso è stato deciso dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza del 1 ottobre/12 novembre 2008 n.178 che ha rigettato tutte le domande.

Avverso questa sentenza la Provincia di Rieti ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Anche questo ricorso è stato rigettato a Sezioni Unite con la sentenza n. 19512 del 14 settembre 2010.

Sintetizzati così i principali fatti relativi alla convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore tra l'A.ATO 3 Rieti e l'A.ATO 2 Roma sono pronto a rendere il parere richiesto.

Ritengo, innanzitutto, che la questione possa essere delimitata individuando quale sia il soggetto legittimato a determinare il contenuto della convenzione obbligatoria che dovrà essere sottoscritta dalle A.ATO. La risposta a questa domanda consente di trovare la soluzione ai quesiti formulati dalla Segreteria Tecnica Operativa.

Come esaminato **la competenza** a predisporre lo schema obbligatorio di convenzione **spetta alla Giunta Regionale**, sentite le A.ATO competenti.

Nel caso specifico ed ai sensi dell'art. 7 L.R. legge Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996, la Giunta Regionale, nella redazione dello schema di convenzione, deve tenere espressamente conto della necessità di assicurare l'unitarietà gestionale del complesso acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Ratio della norma (comune alla disciplina generale in materia di acque) è garantire una gestione integrata del servizio idrico al fine di migliorare il livello del servizio, sia in termini di efficienza ed efficacia, sia in termini di economicità delle prestazioni fornite ai cittadini, attribuendo rilevanza collettiva alla risorsa idrica e subordinandone l'utilizzazione a criteri di solidarietà e salvaguardia del bene ambientale.

Nel rispetto di questa disposizione normativa e dei suoi principi ispiratori la Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 936 del 21 dicembre 2006 ha adottato lo schema di convenzione.

Successivamente, i Presidenti delle Province interessate hanno concordato delle modifiche allo schema di convenzione da sottoscrivere, previa approvazione delle rispettive Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti.

Queste modifiche, per quanto detto e nel rispetto del dettato normativo, **possono essere recepite** nella schema di convenzione **solo dopo un espresso provvedimento della Giunta Regionale.**

Peraltro, rilevo:

- a) che la condizione concordata dai Presidenti della Provincia non è più attuale, essendo stati respinti tutti i ricorsi della Provincia di Rieti;
- b) che la condizione originariamente prevista rispondeva alla logica sottesa alla L. Regionale 6/1996 circa la necessità di assicurare l'unitarietà gestionale del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- c) l'eventuale modifica di quanto previsto all'articolo 9 *bis* deve necessariamente passare attraverso una condivisione con A.ATO 3 Rieti, e, quindi, attraverso la modifica dello schema di convenzione da parte della Giunta Regionale. Peraltro, nella determinazione dell'importo e della sua effettiva destinazione si dovrà tenere conto dei criteri e dei principi alla base tanto della normativa nazionale che regionale in materia e, in particolare, dell'efficienza ed efficacia dell'intero sistema, dell'economicità delle prestazioni fornite ai cittadini; della rilevanza collettiva della risorsa idrica e, infine, della necessità di subordinare l'utilizzazione della risorsa stessa a criteri di solidarietà e salvaguardia del bene ambientale.


Un'ultima considerazione: lo schema di convenzione prevede, all'articolo 13, i modi ed i termini secondo cui la stessa può essere modificata una volta sottoscritta,

pur non indicando espressamente cosa si debba intendere o quali siano gli elementi obbligatori (riservati, quindi, alla competenza della Giunta Regionale) da quelli a cura delle parti. Nel caso in esame, invece, le modifiche riguardano lo schema di convenzione da sottoscrivere e, quindi, eventuali modifiche non possono che avvenire attraverso la modifica dello schema stesso da parte della Giunta Regionale.

Tanto dovevo riferire in esecuzione dell'incarico ricevuto, resto comunque a disposizione per quant'altro possa occorrere e per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento ed approfondimento.

RingraziandoVi per la fiducia accordata, invio i miei migliori saluti.

Avv. Giuseppe Vona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Vona', written over the printed name.